

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

MOTIVI AGGIUNTI R.G. 730/2020

PER: TUNDO SILVIA (TNDSL82B65D862U) nata a Galatina (Le) il 25/02/1982 e residente in Soletto (Le) al Viale Orsini n. 146, con abilitazione all'insegnamento per la cdc A028 conseguita in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017 tramite Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas), e con domanda di equipollenza presentata nel dicembre 2017, regione per cui ha partecipato al concorso Puglia per la cdc A028, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente atto ed ove occorra anche in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII, in persona del legale rappresentante p.t., - con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Giuseppina Lotito, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi con sede in Via Dalmazia,1 72100 Brindisi, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, in quanto domiciliataria ex lege;

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali ossia: Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

NONCHÉ CONTRO

Tutti gli Uffici Scolastici Regionali ossia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t., tutti rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

Nonché nei confronti di

BELLE' Anna Maria (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1-73014- Gallipoli (Le)

MASTROROSA STANISLAO nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

Per l'annullamento e/o nullità ove occorra

Del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 29/01/2020 tra la ricorrente e l'USR Puglia CPIA 1 Brindisi e del relativo allegato al contratto prot. 715 del 29/01/2020 nella parte in cui il predetto contratto si intende condizionato alla completa definizione del contenzioso in atto riguardante l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 85/2018 per la cdc A028.

La ricorrente ribadisce, dunque, la richiesta di annullamento degli atti già fatti oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo. Pertanto, insiste per l'annullamento:

Del provvedimento n. 10333 del 27/11/2019 a firma Miur, Ministero dell'Istruzione- USR Puglia- ATP Brindisi, avente ad oggetto "*Tundo Silvia- Classe di concorso A028 Matematica e Scienze nell'istruzione secondari di primo grado*", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo se intesa con riserva, e non a pieno titolo, della odierna ricorrente in quanto docente abilitata all'estero. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale nota o allegato pedissequo e di tutti gli atti e provvedimenti di formazione dell'impugnato provvedimento anche non conosciuti.

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti introduttivi: del decreto n. 17149 del 31/07/2019 a firma del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Dirigente p.t. Tiziana Sestan, Ufficio VIII, nonché di ogni pedissequa nota e/o allegato, nella parte in cui comunica all'odierna ricorrente il mancato riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese in relazione alla classe di concorso A028 (matematica e fisica nella scuola secondaria di primo grado). Nonché nella parte in cui il predetto decreto ha inteso riconoscere il titolo professionale della ricorrente per la sola classe di concorso A031, e non anche per la cdc A028. Nonché nella parte in cui il predetto decreto da un lato contiene l'avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma dall'altro lato dispone il rigetto nei confronti dell'odierna ricorrente. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, anche presupposti, ivi compresi quelli non conosciuti, laddove intesi in senso lesivo per l'istante, ivi compresi il decreto n. 912/19 e la nota n. 13065/19, se intesi, alla luce dell'impugnato decreto, nel senso di riconoscere alla ricorrente l'abilitazione all'insegnamento

per la sola classe A031 e non anche per la classe A028. Tanto premesso la ricorrente insorge per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

La ricorrente, abilitata all'estero, che ha partecipato al Concorso Semplificato, per la classe A028 regione Puglia, ambisce all'immissione in ruolo a pieno titolo, da cui è stata ingiustamente esclusa, avendo il Ministero dell'Istruzione riconosciuto la sola ammissione con riserva, peraltro dietro impulso processuale della stessa parte istante (Tar Lazio Sezione III bis NRG 10928/2019).

Ciò è dovuto al fatto che tutt'ora si discute (in via processuale e in via extraprocessuale) circa la spendibilità o meno del titolo della ricorrente nel nostro Paese.

La ricorrente, invero, contro le lesive statuizioni del Ministero dell'Istruzione, ha mosso ricorso ai fini della piena spendibilità del proprio titolo per la classe A028 in Italia (Tar Lazio Sezione III bis NRG 13523/2019).

Invero, se il Ministero dell'Istruzione avesse correttamente ritenuto spendibile il titolo della ricorrente nel nostro Paese, l'istante sarebbe stata assunta in ruolo a pieno titolo.

Per tali ragioni, la ricorrente, con il presente ricorso si duole del mancato riconoscimento del titolo, da cui è derivato l'inserimento con riserva e non a pieno titolo. Dunque, la ricorrente ripropone le medesime doglianze in quanto viziate da invalidità derivata del ricorso NRG 13523/2019 TAR Lazio Sezione III bis, così come anche riproposte in occasione dell'atto introduttivo del presente giudizio con cui ha contestato per l'appunto il mancato riconoscimento del proprio titolo.

Peraltro, la ricorrente ha sottoscritto, ma sempre con riserva, il provvedimento in epigrafe impugnato con i presenti motivi aggiunti e, dunque, contesta tali provvedimenti per illegittimità derivata in punto di fatto e di diritto.

FATTO

1. L'istante rientra tra le categorie ammesse d'ufficio al concorso per il reclutamento del personale docente – scuola secondaria di primo e secondo grado ex D.lgs. n. 59/2017.
2. La ricorrente è infatti abilitata all'estero, ed ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, nonché ha inviato la domanda di equipollenza al MIUR entro i termini stabiliti dal D.lgs. n. 59/2017.
3. In attesa che si concluda il predetto iter amministrativo, relativo cioè al riconoscimento del titolo estero, peraltro caratterizzato dal noto contenzioso seriale, il MIUR ha permesso la partecipazione al concorso con riserva alla ricorrente, nonché a coloro che versano nella medesima situazione.
4. La posizione soggettiva dell'istante è riassunta nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DENOMINAZIONE DEL TITOLO – LUOGO E DATA DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	CLASSE DI CONCORSO
TUNDO SILVIA	Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas conseguito in Spagna presso l'Universidad Cardenal Herrera in data 29/05/2017	A028- A031 (abilitazione per cdc A031 già riconosciuta dal MIUR, ma non anche la cdc A028)

5. A seguito di domanda inviata dalla stessa ricorrente ai fini del riconoscimento del Suo titolo, il MIUR ha provveduto ad accertare il riconoscimento per la seguente classe di concorso A031, non anche per la matematica (A028).
6. Viceversa, la ricorrente, anche attraverso eventuali misure compensative, chiede che le venga riconosciuto il titolo di abilitazione pure per la classe A028.
7. La ricorrente è stata immessa nel frattempo in ruolo, ma con riserva; viceversa, se le fosse stato riconosciuto il valore abilitante del titolo, la ricorrente sarebbe stata inserita *pleno iure*.
8. Per tali ragioni, propone le presenti doglianze in quanto viziata da illegittimità derivata.

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il MIUR ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

Lo stesso MIUR sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dal MIUR verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.

Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.

Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

Tale *modus operandi*, insomma, contraddice le regole principali del rapporto interlocutorio tra cittadino e pubblica amministrazione.

Com'è noto, infatti, l'introduzione nel nostro ordinamento della l. n. 241/1990 ha generato un rilevante meccanismo democratico tra la parte pubblica e quella privata.

Tale meccanismo di interlocuzione, nel caso di specie, è stato completamente assente in quanto all'istante è stato impedito di prendere parte al predetto procedimento amministrativo in modo reale e sostanziale.

Quello che nelle vesti è un provvedimento ex art 10 bis, in sostanza, nei contenuti sembra invece descrivere un vero e proprio rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche come emerge dallo stesso nome del percorso abilitante: "*Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas)*".

Non è dato per nulla comprendere, dunque, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

Viceversa, l'istante ha conseguito il proprio titolo abilitante ai fini dell'insegnamento anche della matematica.

Ne deriva che così come il più contiene il meno, la ricorrente – già abilitata per l'insegnamento in scienze degli alimenti – dovrà pure essere posta nelle condizioni di insegnare la materia principale del proprio corso ovvero matematica per la classe A028.

È infatti assurdo che, in maniera peraltro immotivata come verrà spiegato meglio nella successiva doglianza, la ricorrente possa insegnare in Italia la disciplina accessoria e non anche quella principale.

È pure giusto qui evidenziare un altro profilo, ossia il fatto che il MIUR non ha neppure disposto, come invece è accaduto in precedenza in casi analoghi, la possibilità per la ricorrente di svolgere la c.d. misure compensative per l'insegnamento della classe A028.

Peraltro, in questa sede è giusto ribadire come la matematica, a differenza di molte altre discipline del sapere (e: il diritto), sia la stessa in tutti i Paese; e ciò vale sia per la Spagna quanto per l'Italia. Ciò dimostra quanto sia assurdo che la matematica appresa in Spagna dalla ricorrente, non possa essere riconosciuta, neppure tramite misure compensative, nel nostro Paese.

Peraltro, la condotta del MIUR viola la stessa attestazione rilasciata dalla Spagna, nel certificato a firma del Ministero dell'Educazione, dello Sport e della Cultura spagnolo, che prende in giusta considerazione la Laurea in scienze biologiche di cui la ricorrente è titolare, per concludere che l'istante potrà accedere all'insegnamento per biologia e materie "affini".

Invero, in Italia la laurea in biologia permette l'accesso all'insegnamento sia per biologia e sia per matematica alle scuole medie in quanto materia affine.

Da qui deriva che al fine di adeguare le prescrizioni spagnole a quelle italiane, ai sensi del diritto comunitario, il MIUR avrebbe dovuto almeno permettere l'espletamento delle misure compensative in favore della ricorrente.

Dunque, tanto sotto il profilo del diritto italiano quanto sotto quello del diritto spagnolo, una materia è comunque affine all'altra.

Nel nostro ordinamento la materia scienze per gli alimenti sono affini alla matematica; viceversa, secondo la disciplina spagnola la ricorrente può insegnare biologia e materia affini tra cui rientra senz'altro la matematica visto che in Italia i Laureati in biologia possono ovviamente insegnare matematica presso le scuole medie.

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere

privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

Il MIUR, invece, nel contestato provvedimento si è limitato soltanto a sostenere che l'istante non abbia diritto al riconoscimento, senza specificare in concreto quale siano le vere cause impediti ai fini dell'accoglimento.

Tale aspetto merita senz'altro di essere messo in luce poiché si tratta di una vera e propria violazione di quello che, secondo una nota parte della giurisprudenza e della dottrina, è visto come diritto inviolabile della persona, ossia la sua piena partecipazione al procedimento amministrativo, che, nel caso in esame, non si è di certo esaurita tenuto conto dell'esclusione della docente.

Peraltro, come già si accennava sopra – ed è opportuno ribadire - il MIUR non ha neppure disposto le misure compensative per la classe di concorso A028.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Come accade per ogni interesse legittimo di natura pretensiva, intanto l'istante sarà soddisfatta nella propria sfera giuridica in quanto potrà conseguire il bene della vita.

Ne deriva che nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo** del danno, quanto l'**elemento oggettivo**.

L'elemento soggettivo, dunque, consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028.

Ricorre pure l'elemento oggettivo del danno, tenuto conto che il MIUR oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del MIUR.

Tanto premesso, la ricorrente con la presente azione

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei presenti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo, l'annullamento nei limiti dell'interesse degli atti impugnati, il riconoscimento del proprio titolo per le predette classi di concorsi di interesse.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Pubblico impiego. Valore indeterminale – contributo unificato 325.00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 18/05/2020

Avv. Sirio Solidoro